Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 12 novembre 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 310 DEL 12 NOVEMBRE 1980:

LEGGE 24 ottobre 1980, n. 742.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.

LEGGE 24 ottobre 1980, n. 743.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976.

LEGGE 24 ottobre 1980, n. 744.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967.

LEGGE 24 ottobre 1980, n. 745.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni: 1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1980, n. 736.

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino concernente la rivalutazione del canone doganale, effettuato a Roma il 18 maggio 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di note tra l'Italia e San Marino concernente la rivalutazione del canone doganale, effettuato a Roma il 18 maggio 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito nello scambio di note stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di complessive lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando per lire 3.000 milioni l'accantonamento « Istituzione di nuove università statali » e per lire 1.500 milioni lo specifico accantonamento.

All'onere relativo all'anno finanziario 1980, di lire 1.500 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Roma, 18 maggio 1978

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di riferirmi alla richiesta del Governo di San Marino diretta alla rivalutazione del canone doganale attualmente corrisposto dal Governo italiano ed alle conseguenti conversazioni tenute al riguardo dalle Amministrazioni dei nostri due Paesi.

Al riguardo ho l'onore di comunicarLe che dalle predette conversazioni è emerso che la misura della rivalutazione debba essere corrispettivo delle rinunce previste agli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1, 2, 3 e 4, della convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939 e successive aggiunte e modifiche e tener anche conto di tutte le altre facilitazioni accordate a vario titolo da parte italiana alla Repubblica di San Marino.

Si è pertanto convenuto di elevare la misura dell'attuale canone doganale, di cui all'articolo 3 dell'accordo aggiuntivo in materia economica, finanziaria e monetaria del 10 luglio 1974, da 3 miliardi a 4 miliardi e 500 milioni di lire annue, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza.

Se il Suo Governo concorda con quanto precede, ho l'onore di proporLe che il presente scambio di lettere costituisca un accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, ad integrazione e parziale modifica di quelli sopra richiamati, che entrerà in vigore nel momento in cui i rispettivi Governi si saranno reciprocamente comunicato l'avvenuto adempimento delle formalità a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri
Arnaldo FORLANI

S. E.
Dott. Giancarlo GHIRONZI
Segretario di Stato per gli affari esteri - SAN MARINO

San Marino, 18 maggio 1978/1677 d. F. R.

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alla richiesta del Governo di San Marino diretta alla rivalutazione del canone doganale attualmente corrisposto dal Governo italiano ed alle conseguenti conversazioni tenute al riguardo dalle Amministrazioni dei nostri due Paesi.

Al riguardo ho l'onore di comunicarLe che dalle predette conversazioni è emerso che la misura della rivalutazione debba essere corrispettivo delle rinunce previste agli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1, 2, 3 e 4, della convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939 e successive aggiunte e modifiche e tener anche conto di tutte le altre facilitazioni accordate a vario titolo da parte italiana alla Repubblica di San Marino.

Si è pertanto convenuto di elevare la misura dell'attuale canone doganale, di cui all'articolo 3 dell'accordo aggiuntivo in materia economica, finanziaria e monetaria del 10 luglio 1974, da 3 miliardi a 4 miliardi e 500 milioni di lire annue, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza.

Se il Suo Governo concorda con quanto precede, ho l'onore di proporLe che il presente scambio di lettere costituisca un accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, ad integrazione e parziale modifica di quelli sopra richiamati, che entrerà in vigore nel momento in cui i rispettivi Governi si saranno reciprocamente comunicato l'avvenuto adempimento delle formalità a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti ».

Al riguardo ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica concorda con quanto precede.

Accolga, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Segretario di Stato
Giancarlo GHIRONZI

S. E.
On. Dott. Arnaldo FORLANI
Ministro degli affari esteri
Ministero degli affari esteri - ROMA

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. **737**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria, in Settimo Torinese, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria, in Settimo Torinese (Torino). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in alcuni appezzamenti di terreno siti in Settimo Torinese con sovrastanti fabbricati adibiti a sacro edificio, casa canonica e locali di ministero pastorale, il tutto descritto nella perizia giurata 27 luglio 1978 del geom. Francesco Landi e valutato in L. 113.250.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino, disposta dall'Opera diocesana preservazione della Fede, in Torino, con atto pubblico 15 giugno 1977, n. 29709 di repertorio, a rogito dottor Mario Levati, notaio in Carignano (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **738**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Buon Pastore, in Bari.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bari 1° settembre 1976, integrato con tre dichiarazioni, due datate 16 giugno ed una 11 dicembre 1978, relativo all'erezione della parrocchia del Buon Pastore, in Bari, ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* **88**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 739.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione del beneficio corale minore del Beato Varmondo vescovo nel capitolo della chiesa cattedrale di Maria SS. Assunta di Ivrea.

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ivrea 15 febbraio 1978, integrato con dichiarazione 30 gennaio 1979, relativo alla istituzione nel capitolo della chiesa cattedrale di Maria SS. Assunta di Ivrea del beneficio corale minore del Beato Varmondo vescovo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 740.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maurizio martire, in Roma.

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità 1° novembre 1978, integrato con decreto stessa data e con due dichiarazioni datate 8 marzo 1979 e 15 gennaio 1980, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maurizio martire, nella zona Monti di San Paolo in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 741.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio abate, in S. Gregorio di Catania.

N. 741. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catania 18 ottobre 1976, integrato con due dichiarazioni datate 28 novembre 1977 e 12 gennaio 1978, relativo all'erezione della parrocchia di S. Antonio abate, in contrada Cerza del comune di S. Gregorio di Catania (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1980.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Nazario Sauro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il sommergibile « Nazario Sauro », viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 12 febbraio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1980

PERTINI

LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1980
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 344

(10104)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1980.

Nomina del vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del Consiglio stesso;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1979 relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto, per il quadriennio 1979-83;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1979, con il quale il prof. Francesco Alessandro Querci veniva nominato presidente del Consiglio superiore della marina mercantile ed il dott. Francesco De Fonzo vice presidente del Consiglio medesimo;

Considerato che il dott. Francesco De Fonzo non è più componente del Consiglio superiore della marina mercantile in quanto nominato dirigente generale della Direzione generale degli affari generali e del personale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Francesco De Fonzo;

Viste le designazioni fatte, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, dal Consiglio superiore della marina mercantile nella adunanza del 18 luglio 1980;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Il dott. Renato Schiavetti è nominato vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1980

PERTINI

SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1980
Registro n. 6 *Marina mercantile, foglio n.* 141

(10103)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1980.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla costruzione della nuova centrale telefonica di Sommacampagna.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visti il regio decreto 22 febbraio 1936, n. 645, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed inerenti norme regolamentari;

Vista la convenzione del 21 ottobre 1964 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni, per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive convenzioni aggiuntive;

Viste le domande e la documentazione, prodotte dalla suddetta Soc. S.I.P., intese ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere per la costruzione della nuova centrale telefonica in comune di Sommacampagna (Verona);

Visto il piano tecnico esecutivo approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 045/2D/78;

Considerate le esigenze del pubblico servizio telefonico relative alla città di Verona e, quindi, le inderogabili necessità di ampliamento delle capacità degli impianti sociali con la conseguente pressante urgenza delle suindicate opere;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità i lavori e le opere principali ed accessorie riguardanti la costruzione della nuova centrale telefonica in comune di Sommacampagna (Verona), interessante l'area distinta nel catasto edilizio urbano di Sommacampagna al mappale 326 « partim » del foglio n. 8, sez. A di proprietà della ditta Residori Sergio.

Art. 2.

La Società italiana per l'esercizio telefonico è autorizzata a procedere ad occupazione d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà che si rendessero comunque necessarie.

Le espropriazioni, le occupazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 30 novembre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: DARIDA

(10127)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Criteri di priorità, per l'anno 1980, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, sull'esercizio del credito navale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26;

Visto il parere espresso dalla commissione prevista dall'art. 4 della citata legge nella riunione del 29 maggio 1980;

Considerato che occorre stabilire i criteri relativi alla determinazione dei settori delle attività da finanziare ai sensi della citata legge per l'utilizzazione dei limiti di impegno del 1980 (lire 15 miliardi in base all'art. 1 della legge 7 marzo 1980, n. 63, lire 7 miliardi provenienti in gran parte da recuperi degli anni precedenti, nonché altri 7 miliardi di lire già previsti per l'anno 1980 dalla legge 20 dicembre 1974, n. 684 e spostati al 1981 con la legge finanziaria ma che possono essere impegnati ai sensi dell'art. 20 della citata legge 684 fin dal corrente anno);

Ritenuto che debbano essere incentivate tutte le iniziative intese a sopperire alla sempre più grave carenza dei prodotti petroliferi e in particolare allo sviluppo della flotta carboniera nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della utilizzazione degli stanziamenti dei limiti di impegno disponibili per l'anno 1980 devono considerarsi prioritari i seguenti tipi di navi:

a) navi da carico sacco alla rinfusa (bulk carrier);

b) navi da carico specializzato (in particolare, indicativamente, portacontenitori, metaniere, per trasporto di prodotti petrolchimici, per carichi multipli, cisterne per prodotti raffinati, navi traghetto), supply vessels, rimorchiatori, navi da pesca speciali;

c) navi di tipo tradizionale;

d) navi cisterna fino a 250.000 (duecentocinquantamila) tonnellate di portata lorda e navi per crociera;

e) aliscafi.

Art. 2.

Nell'ambito dei predetti tipi di nave dovrà essere data priorità alle iniziative relative a navi che verranno adibite al traffico di cabotaggio o mediterraneo e alle navi fino a 5.000 t.s.l.

Roma, addì 24 giugno 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

(10126)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Nomina del segretario e del vice segretario del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1117, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio successivo, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 141, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina

per il quadriennio 1979-83 e sono stati nominati i componenti della segreteria nelle persone del dott. Felice D'Aniello, segretario, e del dott. Giuseppe Cappella, vice segretario;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Felice D'Aniello destinato ad altro incarico;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dott. Giuseppe Cappella, direttore aggiunto di divisione, già vice segretario del Consiglio superiore della marina mercantile, è nominato segretario in sostituzione del dott. Felice D'Aniello.

In pari data viene nominato vice segretario del Consiglio superiore della marina mercantile il dott. Giuseppe Ambrosio, consigliere nel ruolo amministrativo di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1980
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 140

(10125)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1980.

Incarneramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SIGLA S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di circa 188 tonnellate di lattice di gomma centrifugato, di origine e provenienza Inghilterra, la Società italiana gomma lattice ed affini - SIGLA, corrente in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs 41.892,97 di cui al mod. *B*-Import n. 4212645 emesso dalla Standard and Chartered Bank Ltd di Milano il 14 novembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Genova tra il 7 gennaio ed il 4 febbraio 1975, con ritardi compresi tra i ventiquattro ed i cinquantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. 1, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 984946 del 31 maggio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che il ritardo sarebbe stato determinato dal protrarsi di alcuni scioperi nel porto di Genova, di cui l'interessata non fornisce alcuna prova;

Considerato pertanto che tali fatti, perché non documentati, non possono essere ritenuti idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SIGLA mediante fidejussione della Chartered Standard Bank nella misura del 5% di Lgs 41.892,97 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(10159)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1976 con il quale è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna;

Considerato che detta commissione è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna composta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna in qualità di presidente e dai signori:

De Robertis dott. Patrizio, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Adelmi Nello, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Baldini Armando, rappresentante del consiglio regionale, membro supplente;

De Felice dott. Nicola, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Cinalli Vittorio, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Castaldini dott. Stefano, rappresentante ente regionale sviluppo agricolo, membro effettivo;

Tonti dott. Gualtiero, rappresentante Ente regionale sviluppo agricolo, membro supplente;

Leoncini Franco, Padovani Vitaliano, Gallucci Paolo, Tacconi Bruno, Bergonzini Riccardo, Roda Carlo, Valbonetti Pier Giorgio, Stampa Pietro, Rossi Giuseppe, Assirelli Pierluigi e Prati Pierluigi, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Romagnoli Enea, Dinelli Magda, Veronesi Mirko, Gori Giorgio, Lama Franco, Lambertini Luciano, Russo Franco, Bovina Rinaldo, Ori Maurizio, Spada Francesco e Carlini Mario, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Persico Luciano, Petrucci Roberto, Castoro Mario Lucio, Zannini cav. Silvano e Contri dott.ssa Rosanna, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Mantovani Franco, Minzoni Giovanni, Baldi Guido, Venturelli dott. Leone e Buttelli p.a. Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10050)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota n. 9245 del 14 luglio 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Como fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'Unione industriali, dottor Alberto Di Gennaro, dimissionario, con il dott. Alberto Lipari;

Decreta:

Il dott. Alberto Lipari è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Como, quale rappresentante dell'Unione industriali, in sostituzione del dott. Alberto Di Gennaro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10043)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari di allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e ad autoambulanze.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 210 e 211 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernenti le caratteristiche dei dispositivi supplementari di allarme;

Visto l'art. 465 del regolamento suddetto, che demanda al Ministero dei trasporti la facoltà di concedere dispensa dalla osservanza, tra l'altro, dei citati articoli 210 e 211, quando la dispensa sia ritenuta necessaria per l'applicazione di dispositivi in esperimento;

Considerato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha chiesto la dispensa prevista dall'art. 465 citato per dotare i propri veicoli di una sirena bitonale da impiegare nei servizi di soccorso;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Considerato che l'Associazione volontaria di pronto soccorso ed assistenza (SOS), di Milano ha chiesto analoga dispensa;

Ritenuta la necessità di migliorare l'efficienza dei dispositivi supplementari di allarme, facilitando nel traffico la localizzazione della provenienza dei veicoli che li impiegano, e la necessità di contenere la potenza sonora di tali dispositivi, per ridurre il disturbo acustico arrecato;

Riconosciuta l'opportunità di differenziare il dispositivo supplementare di allarme dei veicoli adibiti a servizi di soccorso da quello dei veicoli adibiti a servizi di polizia;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni degli articoli 210 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, gli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e le autoambulanze di cui all'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 possono essere muniti, in via sperimentale, di un dispositivo supplementare di allarme secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il dispositivo supplementare di allarme di cui all'art. 1 deve presentare, in condizioni di campo libero, le caratteristiche acustiche seguenti:

a) emissione di due suoni di frequenza rispettivamente pari a 392 Hz (Sol naturale) e 660 Hz (Mi naturale).

Sui valori citati è consentita una tolleranza in più o in meno del 5%;

b) il livello di pressione sonora globale per ciascuna nota, misurata in condizioni di campo libero ed alla tensione nominale misurata ai capi del dispositivo, deve essere massimo sull'asse principale dell'apparecchio e compreso fra i 115 e i 125 dB a due metri di distanza da esso;

c) lo spettro acustico di ciascuno dei due suoni, rilevato nelle condizioni di cui al punto *b*) con filtri a terze di ottava, deve risultare, su tutta la gamma di frequenze, almeno 4 dB inferiore al livello di pressione sonora-lineare.

Nella banda da 1800 a 4500 Hz, nelle stesse condizioni di misura, il livello di pressione sonora deve risultare non inferiore a 105 dB;

d) un ciclo acustico completo comprende un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo e, infine un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo.

Sulle frazioni di tempo succitate è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5%.

I suoni devono susseguirsi senza interruzioni apprezzabili e senza sovrapposizioni.

La durata totale del ciclo completo sopradescritto deve essere di 3 sec. ± 0,5 sec.

Fra un ciclo acustico completo ed il successivo può sussistere un intervallo la cui durata massima non deve comunque superare i 0,2 sec. Le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte anche quando la tensione ai morsetti del segnalatore varia da — 10% a + 10% rispetto alla tensione nominale;

e) una volta azionato per mezzo di un impulso di azionamento di durata inferiore al ciclo acustico descritto al punto *d*), questo deve arrestarsi e completarsi automaticamente;

f) il ciclo acustico descritto al punto *d*) deve potersi ripetere senza danneggiamenti o arresti anormali del dispositivo per 1 ora consecutiva, alimentando il dispositivo alla tensione nominale e ad una temperatura di 20 ± 2°C.

Al termine della prova il dispositivo dovrà arrestarsi e riavviarsi.

Art. 3.

Il dispositivo supplementare di allarme di cui all'art. 1, applicato su un veicolo nelle condizioni normali di montaggio, alimentato dalla batteria carica, deve dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore a 90 dB.

Art. 4.

Il dispositivo deve essere riconosciuto conforme alle prescrizioni stabilite agli articoli 2 e 3 dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ogni esemplare deve essere conforme al prototipo approvato e deve recare un marchio costituito dalle lettere KSP seguite dal numero di riferimento del provvedimento relativo al riconoscimento.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FORMICA

(10148)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dell'art. 3 *quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1979, con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata, per le importazioni effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1980 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse con decorrenza 28 ottobre 1980;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 ottobre 1980 il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere per il periodo di dilazione successivo ai primi trenta giorni è stabilito nella misura del 15,767 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10149)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1979, di costituzione del consiglio di amministrazione dell'ICE per il quadriennio 1979-83;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 1980, con il quale il dott. Giuseppe Spinella, membro del consiglio di amministrazione dell'ICE, in rappresentanza della Confapi, è stato dichiarato decaduto dall'incarico, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818;

Vista la nota del 17 ottobre 1980, con la quale la Confapi ha designato quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'ICE il comm. Idelfonso Rossi, vice-presidente della Confederazione stessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Spinella;

Decreta:

Il comm. Idelfonso Rossi entra a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero in sostituzione del dott. Giuseppe Spinella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1980

Il Ministro: MANCA

(10158)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2671/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2672/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2673/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1727/70, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio.

Regolamento (CEE) n. 2674/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e modifica del regolamento (CEE) n. 798/80, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 2675/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2676/80 della commissione, del 16 ottobre 1980, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2677/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 2678/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 274 *del* 18 *ottobre* 1980.

(261/C)

Regolamento (CEE) n. 2679/80 della commissione, del 20 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2680/80 della commissione, del 20 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2681/80 della commissione, del 20 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 277 *del* 21 *ottobre* 1980.

(262/C)

Regolamento (CEE) n. 2682/80 della commissione, del 21 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2683/80 della commissione, del 21 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2684/80 della commissione, del 21 ottobre 1980, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2685/80 della commissione, del 21 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 278 *del* 22 *ottobre* 1980.

(263/C)

Regolamento (CEE) n. 2686/80 della commissione, del 22 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2687/80 della commissione, del 22 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2688/80 della commissione, del 22 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2689/80 della commissione, del 22 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2690/80 della commissione, del 21 ottobre 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2691/80 della commissione, del 17 ottobre 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di taluni prodotti tessili originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2692/80 della commissione, del 21 ottobre 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 217/79 che stabilisce modalità di applicazione per la collaborazione diretta dei servizi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2693/80 della commissione, del 21 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2255/80 che fissa, per la campagna viticola 1980-81, le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi di uva, nonché l'importo dell'aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2694/80 della commissione, del 22 ottobre 1980, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 2695/80 della commissione, del 21 ottobre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2297/80 che istituisce un dazio antidumping provvisorio all'importazione di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2696/80 della commissione, del 22 ottobre 1980, che fissa la data di applicazione in seno alla Comunità del sistema dei certificati di origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale del 1976 sul caffè, quando i contingenti sono in vigore.

Regolamento (CEE) n. 2697/80 della commissione, del 22 ottobre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2698/80 della commissione, del 22 ottobre 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2699/80 della commissione, del 22 ottobre 1980, che fissa il prelievo, all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 279 *del* 23 *ottobre* 1980.

(264/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 7 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	920,95	920,95	921,10	920,95	921 —	920,90	921,05	920,95	920,95	920,95
Dollaro canadese	774,35	774,35	775 —	774,35	773,82	774,30	774,90	774,35	774,35	774,35
Marco germanico	470,60	470,60	469,75	470,60	470,04	470,65	470,65	470,60	470,60	470,60
Fiorino olandese	434,90	434,90	434,50	434,90	434,33	434,85	434,65	434,90	434,90	434,90
Franco belga	29,32	29,32	29,305	29,32	29,32	29,30	29,32	29,32	29,32	29,30
Franco francese	204,35	204,35	204 —	204,35	204,09	204,30	204,40	204,35	204,35	204,35
Lira sterlina	2234,90	2234,90	2234 —	2234,90	2234,34	2234,85	2234,75	2234,90	2234,90	2234,90
Lira irlandese	1764,20	1764,20	1764 —	1764,20	1765,55	—	1765 —	1764,20	1764,20	—
Corona danese	153,48	153,48	153,20	153,48	153,19	153,45	153,56	153,48	153,48	153,45
Corona norvegese	183 —	183 —	182,90	183 —	182,89	183 —	182,80	183 —	183 —	183 —
Corona svedese	212,28	212,28	212,25	212,28	212,28	212,25	212,68	212,28	212,28	212,25
Franco svizzero	525,02	525,02	524,20	525,02	524,48	525,02	524 —	525,02	525,02	525 —
Scellino austriaco	66,53	66,53	66,45	66,53	66,43	66,50	66,47	66,53	66,53	66,50
Escudo portoghese	17,70	17,70	17,70	17,70	17,74	17,65	17,65	17,70	17,70	17,70
Peseta spagnola	12,118	12,118	12,1250	12,118	12,16	12,10	12,125	12,118	12,118	12,10
Yen giapponese	4,316	4,316	4,315	4,316	4,317	4,30	4,32	4,316	4,316	4,30

Media dei titoli del 7 novembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	60,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,625
» 5,50 % » » 1968-83	85,825
» 5,50 % » » 1969-84	82,300
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	81 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,800
» » » » 1- 3-1979/81	99,600
» » » » 1- 7-1979/81	99,350
» » » » 1-10-1979/81	99,450
» » » » 1-12-1979/81	98,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,725
» » » » 1- 7-1979/82	97,350
» » » » 1-10-1979/82	97,900
» » » » 1- 1-1980/82	98,125
» » » » 1- 3-1980/82	97,875
» » » » 1- 5-1980/82	98,275
» » » » 1- 1-1980/83	97,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,075
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,550
» » » 12 % 1- 4-1982	95,150
» » » 12 % 1-10-1983	91,625
» » » 12 % 1- 1-1984	91,600
» » » 12 % 1- 4-1984	91,725
» » » 12 % 1-10-1984	91,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	921 —
Dollaro canadese	774,625
Marco germanico	470,625
Fiorino olandese	434,775
Franco belga	29,32
Franco francese	204,375
Lira sterlina	2234,825
Lira irlandese	1764,60
Corona danese	153,52
Corona norvegese	182,90
Corona svedese	212,48
Franco svizzero	524,51
Scellino austriaco	66,50
Escudo portoghese	17,675
Peseta spagnola	12,121
Yen giapponese	4,318

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazioni all'Università degli studi di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 19 settembre 1980, n. 12871/AA.GG., l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal dottor Benito Padovani di Ferrara, consistente nella somma di lire 3.000.000, da destinare alla clinica medica della predetta Università.

(10062)

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 19 settembre 1980, n. 14090/AA.GG., l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla regione Emilia-Romagna, consistente nella somma di L. 4.000.000, da destinare alla promozione di iniziative culturali nell'ambito delle discipline letterarie, nella città di Ferrara e provincia.

(10063)

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 19 settembre 1980, n. 14087/AA.GG., l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla ditta Plasmon di Milano, consistente nella somma di L. 900.000 da destinare all'istituto di puericultura e medicina neonatale di detta Università per l'acquisto di materiale didattico scientifico.

(10064)

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 19 settembre 1980, n. 14088/AA.GG., l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla ditta Abbott S.p.a. di Campoverde (Latina), consistente in una apparecchiatura del valore di L. 3.000.000 da destinare all'istituto di puericultura e medicina neonatale di detta Università.

(10065)

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 19 settembre 1980, n. 14091/AA.GG., l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla regione Emilia-Romagna, consistente nella somma di L. 2.000.000, da destinare all'istituto di fisica della predetta Università, per iniziative di vario genere (seminari, gruppi di studio, ecc.).

(10066)

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 23 settembre 1980, n. 1011/1.24.2 Div. S., l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Modena della somma di L. 23.600.000, di cui L. 11.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica per la cattedra delle malattie dell'apparato cardiovascolare e L. 12.600.000 da destinare all'istituto di chimica biologica quale contributo per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

(10068)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castione Andevenno

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 23 settembre 1980, n. 503: comune di Castione Andevenno (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 7 febbraio 1980, n. 3).

(10162)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a cinquantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BERGAMO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a cinquantanove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo.

Il 10% di tali posti, pari a sei, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo o che contengano l'indicazione di direzioni provinciali diverse da quelle relative al concorso di cui al presente bando.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema della domanda allegato al bando o che siano prive della prescritta autenticazione della firma.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Bergamo, in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Bergamo, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A.; operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomuncazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio.

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Bergamo.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Non si terrà conto dei titoli indicati come posseduti nella domanda e la cui documentazione non risulti allegata alla domanda stessa, o dei documenti, attestanti il possesso dei titoli, che dovessero essere spediti oltre i termini previsti dal presente bando di concorso.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva dei posti prevista dall'articolo 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Bergamo e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo, entro sessanta giorni, a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto, soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo, il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, addì 17 maggio 1980

p. Il direttore provinciale: DE FAZIO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia, addì 19 giugno 1980
Registro n. 45 Poste, foglio n. 372

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . . il . . . . residente in . . . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquantanove posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 17 maggio 1980, n. 124.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non e stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . .

Firma .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10076)

Concorso, per titoli, a centonovantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MILANO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a centonovantanove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano.

Il 10% di tali posti, pari a venti, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale. nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e spedificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Milano, in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Milano, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o presso amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Milano.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed : parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'articolo 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisici ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza di distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Milano e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo, entro sessanta giorni, a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto, soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo, il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 1° agosto 1980

Il direttore provinciale

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia, addì 11 *agosto* 1980
Registro n. 48 *Poste, foglio n.* 285

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano

Il sottoscritto . . (1) nato a . . . . il . . residente in . . . . via . . n. . . provincia . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a centonovantanove posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 1° agosto 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . il . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10077)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso le Università sottoindicate:

Catania;

Palermo;

Scuola superiore studi perfezionamento di Pisa;

Cagliari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi agli uffici del personale delle singole università e degli istituti di istruzione universitaria.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'università o istituto di istruzione universitaria per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola università o istituto di istruzione universitaria.

(10168)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terapia medica sistematica (monocattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di terapia medica sistematica della facoltà di medicina e chirurgia con inizio alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(10251)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a venticinque posti di coadiutore principale nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 23-24 del 5-12 giugno 1980 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 febbraio 1980 con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina a venticinque posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(10232)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a otto posti di segretario principale nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 23-24 del 5-12 giugno 1980 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 febbraio 1980 con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina a otto posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(10233)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, ad un posto di direttore di ragioneria di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 23-24 del 5-12 giugno 1980 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 1980 con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina ad un posto di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(10234)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a cinque posti di direttore di sezione nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 23-24 del 5-12 giugno 1980 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 febbraio 1980 con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina a cinque posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(10235)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Catania.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 aprile 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Catania;

Visto il decreto ministeriale in data 18 ottobre 1980 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Catania, nell'ordine appresso indicato:

1)	Raimondo Vincenzo	punti	110,366	su 150
2)	Mangiaterra Giuseppe	»	109,833	»
3)	Greco Teodosio	»	109,205	»
4)	Rava Beniamino	»	108,673	»
5)	Pulli Italo	»	107,156	»
6)	D'Amico Luigi	»	106,416	»
7)	Compagnucci Carlo	»	104,409	»
8)	Mignone Pasquale	»	104,347	»
9)	Boianelli Fernando	»	102,740	»
10)	Centonze Gaspare	»	101,840	»
11)	Di Bennardo Carmelo	»	100,026	»
12)	Ghisu Elio	»	97,416	»
13)	Paladino Orlando	»	94,045	»
14)	Lazzano Giuseppe	»	87,840	»
15)	Mangiameli Sebastiano	»	73,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(10081)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI « G. RUMMO » DI BENEVENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Benevento.

(3815/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del centro per la diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale femminile.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro per la diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale femminile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Benevento.

(3816/S)

OSPEDALE CIVILE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(3862/S)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di primario e un posto di aiuto di medicina generale del servizio di accettazione;

due posti di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria;

quattro posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(3882/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(3831/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorso ad un posto di primario di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(3817/S)

OSPEDALE DI CORINALDO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia aggregata alla divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia aggregata alla divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corinaldo (Ancona).

(3818/S)

OSPEDALE CIVILE DI POLICORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Policoro (Matera).

(3819/S)

OSPEDALE PER MALATTIE INFETTIVE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Concorso a due posti di assistente infettivologo per le divisioni di degenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente infettivologo per le divisioni di degenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(3863/S)

OSPEDALE « BRIOLINI » DI GAZZANIGA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente della sezione trasfusionale aggregata al servizio di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(3813/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia-rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia-rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(3814/S)

OSPEDALE DI SAPRI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sapri (Salerno).

(3811/S)

OSPEDALE « VALDUCE » DI COMO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Como.

(3808/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(3809/S)

OSPEDALE CIVILE « MAZZOLANI - VANDINI » DI ARGENTA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Argenta (Ferrara).

(3810/S)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(3812/S)

OSPEDALE CIVILE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata).

(3807/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **17**.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *giugno* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **18**.

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Classificazione del personale regionale

Il personale regionale di ruolo è inquadrato in cinque livelli funzionali, secondo le norme del titolo I, nelle qualifiche vice-dirigenziali ed in quelle dirigenziali secondo le norme del titolo II della presente legge.

E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'art. 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione.

Titolo I

PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI FUNZIONALI

Art. 2.

Livelli funzionali

Il personale regionale, ad eccezione di quello contemplato nel titolo II, è classificato nei livelli funzionali indicati nella tabella allegato *A*) alla presente legge.

Le declaratorie dei singoli livelli sono descritte nell'allegata tabella *B*.

Art. 3.

Progressione economica

Con decorrenza dal 3 gennaio 1979, al personale regionale di ruolo è attribuito il trattamento economico iniziale indicato nella tabella annessa alla presente legge quale allegato A.

La progressione economica nell'ambito di ciascun livello si articola, dopo la prima classe, in cinque ulteriori classi retributive, d'importo pari al 16% della retribuzione base, raggiungibili al compimento del 3°, 6°, 10°, 15° e 20° anno di servizio prestato senza demerito.

La retribuzione è, altresì, suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,5% calcolato sull'importo iniziale della classe di stipendio in godimento, per ogni biennio di permanenza del personale nella classe stessa. Essi sono assorbiti dalla attribuzione della successiva classe di stipendio.

Si considera prestato senza demerito, il servizio nel corso del quale il dipendente non ha subito sanzioni disciplinari superiori alla censura.

L'aspettativa per motivi di famiglia produce un ritardo corrispondente alla sua durata agli effetti della maturazione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.

Art. 4.

Soppressione di compensi

E' fatto divieto di corrispondere al personale regionale compensi dovuti in connessione con la carica per la partecipazione ai lavori di commissioni, anche di concorso o d'esame, nonché compensi straordinari o premi in deroga per prestazioni comunque rese a favore dell'amministrazione regionale.

Eventuali indennità e compensi attribuiti a dipendenti regionali dallo Stato o da altri enti per attività da essi prestata in connessione con la carica saranno versati direttamente al tesoriere della Regione.

Art. 5.

Valutazione del servizio non di ruolo

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della regione Valle d'Aosta con l'espletamento di mansioni o in qualifica corrispondente a quella di inquadramento a ruolo, è valutato per intero ai fini della attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio, fatto salvo quanto previsto al terzo comma del presente articolo.

Tale riconoscimento assorbe qualsiasi valutazione del servizio non di ruolo attribuita nel passato ed è assorbito dal maturato economico all'atto dell'inquadramento nei livelli o dell'avanzamento a livello superiore.

Nel caso di avanzamento avvenuto anteriormente al 3 gennaio 1979 — ovvero nel caso di inquadramento in ruolo in qualifica superiore a quella rivestita nella posizione non di ruolo, avvenuto nel periodo dal 1° gennaio 1974 al 2 gennaio 1979 — la valutazione di cui trattasi è ridotta con le modalità stabilite dall'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il trattamento economico in godimento sia superiore a quello determinato ai sensi del comma precedente, la differenza è conservata a titolo di assegno « ad personam » riassorbibile con la successiva progressione economica.

Art. 6.

Valutazione del servizio prestato presso altra amministrazione

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979, il servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici e centri di ricerca è valutato come segue:

per intero, nel caso di servizio prestato in posti di carriera corrispondente o superiore a quella in cui l'interessato è inquadrato nei ruoli regionali;

nella misura del cinquanta per cento nel caso in cui il servizio sia stato prestato in posti di carriera immediatamente inferiore.

Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso le scuole della Regione è valutato come il servizio prestato presso altri enti pubblici. Sono fatti salvi i servizi già riconosciuti all'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali.

Il servizio di cui al primo comma del presente articolo, prestato in posizione di comando presso l'amministrazione regionale della Valle d'Aosta per l'espletamento di compiti corrispondenti a quelli relativi ai posti di inquadramento nei ruoli regionali, è valutato per intero.

Art. 7.

Trattamento economico nel caso di avanzamento

Al personale di ruolo, nel caso di avanzamento da un livello inferiore ad uno superiore, è attribuita nel nuovo livello l'anzianità utile agli effetti della progressione economica corrispondente alla classe di stipendio o all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico in godimento nel livello di provenienza maggiorato della differenza fra la classe di stipendio iniziale del nuovo livello e quella del livello immediatamente inferiore, salvo quanto è previsto al comma successivo.

Nel caso di avanzamento del personale dalle qualifiche di autista meccanico, aiuto preparatore, guardia forestale, operaio autista e vice capo servizio tecnico a quelle di autista meccanico capo garage, preparatore, brigadiere forestale, capo operaio autista e capo servizio tecnico, nonché dalla qualifica di brigadiere forestale a quella di maresciallo forestale, al trattamento economico in godimento è aggiunta la metà della differenza tra la classe di stipendio iniziale del quinto livello e quella del quarto livello.

L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno « ad personam » riassorbibile con la successiva progressione economica.

Art. 8.

Trattamento economico del personale non di ruolo

Al personale regionale non di ruolo è attribuito lo stipendio relativo alla classe iniziale del livello corrispondente alla qualifica rivestita. Esso ha diritto all'attribuzione di aumenti pe-

riodici in numero illimitato, in ragione del 2,5% calcolato sull'importo della classe iniziale di stipendio, per ogni biennio di servizio prestato nella stessa qualifica.

Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita l'anzianità utile agli effetti della progressione economica, corrispondente alla classe di stipendio o all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico complessivo in godimento.

L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con la successiva progressione economica.

Art. 9.

Inquadramento del personale nei nuovi livelli funzionali

Il personale regionale è inserito nei livelli funzionali sulla base della qualifica posseduta alla data del 3 gennaio 1979 o, se successiva, alla data di assunzione nei ruoli regionali.

La corrispondenza fra le attuali qualifiche regionali ed i nuovi livelli funzionali è stabilita nella tabella *A* allegata alla presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge, il personale appartenente ai gruppi regionali S/2 e S/3 è inquadrato nel terzo livello.

Art. 10.

Attribuzione della posizione economica nei livelli

La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata, alla data del 3 gennaio 1979, o alla data di assunzione, se successiva, dal trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio tabellare comprensivo di classi e aumenti periodici maturati, assegno pensionabile di cui alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, e successive modificazioni, indennità di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'ultimo comma dell'articolo 180 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni assegno di cui alla legge regionale 4 giugno 1979, n. 44, nonché eventuali assegni personali non riassorbibili.

Per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da gioco di Saint-Vincent, sono prese in considerazione le gratifiche di cui ai paragrafi *e*) e *f*) dell'art. 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967 anziché le indennità di cui ai paragrafi *a*), *b*) e *c*) dell'art. 180 sopra citato.

Al maturato economico come sopra determinato si aggiungono:

a) l'importo, a titolo di beneficio contrattuale, di lire 400.000 annue lorde;

b) un importo annuo ragguagliato all'anzianità di servizio prestato alla data del 3 gennaio 1979 e determinato in ragione dello 0,05 per cento del valore iniziale del livello di inquadramento per ogni mese intero di servizio effettivo comunque prestato presso l'amministrazione regionale ovvero, limitatamente al personale inquadrato nei ruoli regionali in forza di norme di legge, presso lo Stato o altri enti pubblici e centri di ricerca, per un massimo di 20 anni;

c) un importo annuo proporzionato al grado di professionalità della qualifica rivestita, nelle seguenti misure:

L. 50.000 per il 1° livello;
L. 75.000 per il 2° livello;
L. 100.000 per il 3° livello;
L. 200.000 per il 4° livello;
L. 400.000 per il 5° livello.

Contestualmente all'attribuzione della posizione economica nei livelli sono soppresse le indennità indicate nei primi due commi del presente articolo, nonché gli eventuali assegni personali non riassorbibili.

Art. 11.

Attribuzione della posizione giuridica nei livelli

La posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dell'aumento periodico o classe della nuova progressione economica corrispondente o immediatamente inferiore alla posizione economica individuale come determinata all'articolo precedente.

Qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente, la differenza e conservata a titolo di assegno «ad personam», riassorbibile con la progressione economica.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il «maturato in itinere» consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 3 gennaio 1979, dalla data di maturazione dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire la classe successiva, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dell'aumento periodico o classe successivi alla posizione giuridica di cui al primo comma del presente articolo.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con *arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15 giorni;*

b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza, deriva dalla classe immediatamente successiva all'ultima conseguita, depurato dall'importo dell'aumento periodico biennale eventualmente maturato, e si rapporta tale incremento alle mensilità virtualmente maturate al 3 gennaio 1979 per il suo raggiungimento.

Se il dipendente nella progressione economica in atto al 3 gennaio 1979 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo si calcola sull'incremento economico dell'aumento successivo all'ultima classe o aumento periodico maturato;

c) qualora i ratei di classe o di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza, e virtualmente maturati alla data del 3 gennaio 1979, definiti nel loro valore con la procedura prevista alle lettere *a*) e *b*), sommati alla posizione economica individuale come determinata dall'articolo precedente, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di aumento periodico o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;

d) qualora, a seguito dell'operazione di cui alla precedente lettera *c*), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il «maturato in itinere», sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dell'aumento periodico superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita.

Conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di aumento periodico o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;

e) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto *c*), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde; conseguentemente, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

Art. 12.

Attribuzione della posizione giuridica nei livelli al personale che ha beneficiato di avanzamenti anteriormente al 3 gennaio 1979.

Al personale che, all'atto dell'attribuzione della posizione giuridica nei livelli di cui al primo comma del precedente art. 11 consegua, per effetto di avanzamento a posti di livello superiore avvenuto anteriormente al 3 gennaio 1979, un trattamento economico inferiore a quello conseguibile con l'applicazione dell'art. 7, sarà attribuito il trattamento economico risultante dall'applicazione di questa ultima norma.

Per la determinazione del trattamento economico conseguibile con l'applicazione dell'art. 7, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo in godimento alla data dell'avanzamento, stabilito tenendo conto delle valutazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, al quale sono aggiunte le somme di cui al terzo comma del precedente art. 10 nelle misure stabilite per il posto di livello inferiore e l'assegno di cui alla legge regionale 4 giugno 1979, n. 33. Ai fini dell'applicazione del paragrafo *b*) dell'art. 10, si considera l'anzianità maturata alla data dell'avanzamento.

Art. 13.

Attribuzione della terza classe di stipendio

In sede di applicazione del precedente art. 11, la terza classe di stipendio è attribuita al personale che abbia maturato almeno tre anni di anzianità effettiva.

Per anzianità effettiva si intende la somma dell'anzianità riconosciuta utile ai fini economici nel vecchio ordinamento e della anzianità giuridica maturata con decorrenza dal 3 gennaio 1979.

Restano fermi i normali tempi di maturazione dei successivi aumenti periodici e classi di stipendio.

Art. 14.

Riparto dei proventi di analisi cliniche e chimiche

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 29, per la determinazione del limite massimo delle quote di compartecipazione ai compensi per analisi cliniche e chimiche, si fa riferimento allo stipendio tabellare annuo in godimento alla data del 2 gennaio 1979.

Nel caso in cui il numero dei dipendenti in servizio sia superiore a quello indicato all'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 29, alla ripartizione delle somme riscosse dalla Regione partecipa anche il personale in eccedenza, previa la riduzione proporzionale delle quote spettanti a tutto il personale.

Titolo II

PERSONALE NON INQUADRATO NEI LIVELLI FUNZIONALI

Art. 15.

Qualifiche

Le qualifiche del personale regionale non classificato nei livelli funzionali sono articolate come segue:

qualifiche vice-dirigenziali;
qualifiche dirigenziali;

Art. 16.

Compiti dei vice-dirigenti

Il personale appartenente alle qualifiche vice-dirigenziali svolge i seguenti compiti:

1) studio, vigilanza, controllo, ricerca scientifica, statistica ed economica, analisi per elaborazione dati, analisi di procedure, collaborazione giuridico amministrativa e tecnica, progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale, con autonoma e completa elaborazione, fatte salve le competenze dei dirigenti;

2) coordinamento dei compiti di cui al precedente paragrafo 1), nei casi in cui questi siano affidati alla competenza di personale appartenente al quinto livello;

3) direzione dei servizi e degli uffici non riservata alla competenza dei dirigenti;

4) esercizio delle funzioni vicarie dei dirigenti nel caso di assenza o di impedimento di questi, nei casi diversi da quelli previsti al successivo paragrafo 5);

5) reggenza del posto di dirigente nell'eventualità di assenza o di impedimento del dirigente stesso di durata superiore a sessanta giorni, limitatamente ai casi di impossibilità di sostituire il dirigente assente o impedito con altro funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali.

Ai vice-dirigenti, nell'ambito delle disposizioni impartite dai rispettivi dirigenti, spettano, altresì, le seguenti attribuzioni:

1) concessione del congedo ordinario al personale dipendente;

2) autorizzazione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario;

3) autorizzazione ad effettuare le trasferte e all'uso del proprio mezzo di trasporto, limitatamente alle missioni nell'ambito del territorio regionale.

Ai fini dell'ordine gerarchico, i vice-dirigenti precedono i dipendenti inquadrati nei livelli funzionali di cui al titolo I della presente legge.

Art. 17.

Compiti dei dirigenti

I dirigenti attendono ai seguenti compiti:

direzione, con connessa potestà decisoria, dei servizi dell'amministrazione;

emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dagli organi statutari della Regione, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

rappresentanza dell'amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza della Regione, nei casi previsti dalla legge;

rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi, per incarico o delega.

I dirigenti esercitano oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, anche quelle che ad essi vengono delegate dall'amministratore competente.

I provvedimenti di delega sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione (parte 2ª).

I dirigenti, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, possono avere, per incarico o delega, la rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi.

Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti sono stabilite negli articoli seguenti.

Ai fini dell'ordine gerarchico i dirigenti precedono i vice-dirigenti.

Art. 18.

Provvedimenti dei dirigenti

Gli organi statutari della Regione stabiliscono le direttive generali alle quali gli uffici dell'amministrazione devono ispirare la propria azione, nonché i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle rispettive competenze.

I provvedimenti adottati dai dirigenti sono comunicati all'amministratore rispettivamente competente.

L'amministratore competente ha facoltà di procedere, d'ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità ed alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza all'amministratore competente, tanto per motivi di legittimità quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

L'amministratore competente ha facoltà, sentita la giunta regionale, di revocare o modificare per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, o rinnovabili o prorogabili, adottati dai dirigenti.

I provvedimenti degli amministratori regionali previsti dai precedenti commi terzo e quinto e quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici sono adottati con decreto motivato, sentito il dirigente che ha emanato l'atto.

Art. 19.

Attribuzioni particolari dei dirigenti

Ai dirigenti, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici, spettano le seguenti attribuzioni:

a) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o dei contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, fino all'importo di lire 100 milioni per ciascun atto;

b) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o da regolamenti e, salva in ogni caso la facoltà dell'amministratore competente di avocare, con atto motivato, i singoli affari;

c) disporre il movimento del personale in servizio nell'ambito degli uffici dipendenti;

d) disciplinare la fruizione e concedere il congedo ordinario nell'ambito degli uffici dipendenti, salvo quanto previsto al secondo comma del precedente art. 17;

e) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione regionale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire;

f) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente l'amministratore competente, agli atti obbligatori di competenza degli uffici

dipendenti, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi;

g) infliggere la censura al personale appartenente al servizio o all'ufficio cui essi sono preposti;

h) promuovere l'azione disciplinare;

i) concedere i congedi straordinari discrezionali e l'aspettativa per motivi di famiglia, previo parere vincolante del consiglio del personale, a far tempo dalla data della sua costituzione;

l) autorizzare l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nonché le missioni nell'ambito del territorio nazionale e l'uso del mezzo proprio per le trasferte in località distanti meno di 250 chilometri dalla sede di servizio, salvo quanto previsto al secondo comma del precedente art. 17.

Art. 20.

Conferenza dei dirigenti

Al fine di stabilire un permanente coordinamento delle attività dirigenziali nei vari settori di competenza dell'amministrazione regionale, è istituita la conferenza dei dirigenti, presieduta dal segretario generale e composta da tutti i dirigenti. In caso di assenza o impedimento del segretario generale, è presieduta dal dirigente più anziano in qualifica.

La conferenza si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, nonché ogni volta che sia convocata dal segretario generale, di iniziativa propria oppure su richiesta del presidente della giunta o di un terzo dei dirigenti.

Alla conferenza possono essere invitati singoli vice-dirigenti, ove ciò sia ritenuto opportuno in considerazione degli argomenti di volta in volta trattati.

Al termine di ogni anno la conferenza dei dirigenti redige una relazione generale sull'andamento dei servizi regionali e sui risultati dell'azione amministrativa, che sarà comunicata al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale entro il successivo mese di febbraio.

Art. 21.

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati della Regione, i dirigenti sono responsabili nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I dirigenti sono, in particolare, responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dagli organi statutari della Regione, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati con atto dell'amministratore competente.

Qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute valide e le mancanze contestate comportino una sanzione disciplinare superiore alla censura, la giunta regionale, su relazione dell'amministratore competente, nomina la commissione di disciplina per l'ulteriore corso della procedura disciplinare prevista dal titolo IV, capo VII, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Orario di lavoro dei dirigenti

L'orario settimanale di servizio dei dirigenti è maggiorato di cinque ore.

Art. 23.

Accesso alle qualifiche vice-dirigenziali

La nomina alle qualifiche vice-dirigenziali si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami.

Limitatamente ai ruoli del personale amministrativo e di ragioneria, ai concorsi possono essere ammessi anche i dipendenti regionali privi del prescritto diploma di laurea in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al quinto livello e di un'anzianità di ruolo nel quinto livello o nella ex carriera di concetto di almeno cinque anni.

I vice-dirigenti devono frequentare, entro il primo anno di servizio, un corso di formazione professionale con esami finali. Agli effetti della determinazione di tale termine, non sono computabili i periodi trascorsi fuori servizio, ad eccezione del congedo ordinario. L'esito negativo degli esami comporta la restituzione alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero, o il licenziamento al termine del periodo di prova.

Art. 24.

Accesso alle qualifiche dirigenziali

La nomina a dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali. La nomina è effettuata, entro un anno dalla data di scadenza del bando di concorso, secondo la graduatoria formata sulla base dei risultati degli esami finali del corso.

L'ammissione al corso, nei limiti dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del cinquanta per cento con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno, per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli impiegati regionali in possesso del prescritto titolo di studio, titolari da almeno un biennio, alla data di scadenza del bando, di posti di ruolo appartenenti alle qualifiche vice-dirigenziali ovvero all'ex gruppo regionale A/3.

Limitatamente ai ruoli del personale amministrativo e di ragioneria, al concorso interno possono essere ammessi anche i dipendenti privi del prescritto diploma di laurea, inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge in una qualifica vice-dirigenziale, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al quinto livello e titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo nella qualifica vice-dirigenziale, o nell'ex gruppo regionale A/3, alla data di scadenza del bando di concorso.

Nel caso di impossibilità a ricoprire i posti con il procedimento sopra indicato, l'amministrazione può bandire appositi concorsi pubblici. I vincitori di tali concorsi sono assunti in prova per un periodo massimo di tre anni, fino a che i medesimi non abbiano superato il corso di formazione dirigenziale con esami finali.

In sede di prima applicazione della presente legge per la nomina a posti vacanti o che si rendessero vacanti entro un anno dalla sua entrata in vigore, non è richiesto il superamento del corso di formazione dirigenziale.

Art. 25.

Corsi di formazione dirigenziale e professionale

I corsi di formazione dirigenziale e professionale possono essere organizzati in proprio dalla Regione o affidati a scuole specializzate nella formazione del personale di pubbliche amministrazioni.

Art. 26.

Trasferimento del personale inquadrato nella qualifica dirigenziale

Il trasferimento del personale inquadrato nella qualifica di dirigente è disposto dal presidente della giunta regionale previo parere del consiglio del personale, se costituito.

Ove il trasferimento riguardi, comunque, i servizi del consiglio regionale, il relativo provvedimento è adottato d'intesa con il presidente del consiglio.

Art. 27.

Trattamento economico dei vice-dirigenti

Al personale inquadrato nelle qualifiche vice-dirigenziali è attribuito il trattamento economico iniziale di L. 5.320.000 annue lorde.

Sono estese ai vice-dirigenti, in quanto applicabili, le norme degli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge.

Nel caso di avanzamento alla qualifica di vice-dirigente, al personale è attribuita, nella nuova qualifica, l'anzianità utile agli effetti della progressione economica, corrispondente alla classe di stipendio od all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico in godimento maggiorato di una somma pari al quindici per cento dello stipendio iniziale annuo previsto per le qualifiche vice-dirigenziali.

L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno « ad personam » riassorbibile con la successiva progressione economica.

Art. 28.

Trattamento economico dei dirigenti

Al personale inquadrato nella qualifica dirigenziale è attribuito il trattamento economico onnicomprensivo di L. 11.060.000 annue lorde corrispondente a quello previsto per il dirigente superiore dell'amministrazione civile dello Stato.

La retribuzione è suscettibile di aumenti periodici biennali in numero illimitato, in ragione del 2,5% calcolati sullo stipendio iniziale.

Nel caso di avanzamento alla qualifica di dirigente, è attribuito il trattamento economico iniziale. Qualora l'importo della retribuzione in godimento nella qualifica di provenienza fosse superiore al trattamento economico iniziale della nuova qualifica, al dipendente saranno concessi aumenti periodici non riassorbibili per consentire l'attribuzione dello stipendio immediatamente superiore a quello in godimento.

Eventuali modificazioni del trattamento economico dei dirigenti saranno approvate con legge regionale.

Art. 29.
Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica, ad eccezione dei compensi aventi carattere di generalità per tutto il personale dipendente dalla Regione e dell'indennità di cui al successivo art. 32.

Art. 30
Inquadramento nelle qualifiche vice-dirigenziali

Nelle qualifiche vice-dirigenziali è inquadrato il personale titolare di posti appartenenti al gruppo regionale A/3, con decorrenza dal 3 gennaio 1979 o dalla data di nomina, se successiva.

Sono estese ai vice-dirigenti, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

Agli effetti dell'applicazione del terzo comma, paragrafo *c*) del precedente art. 10, l'importo annuo proporzionale al grado di professionalità è stabilito nella misura di L. 750.000 annue lorde.

Art. 31.
Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali

Nelle qualifiche dirigenziali è inquadrato il personale titolare di posti appartenenti ai gruppi regionali A/1 e A/2, con decorrenza dal 3 gennaio 1979 o dalla data di nomina, se successiva.

Al personale stesso è attribuita, ai fini della concessione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità utile agli effetti economici maturata alla data dell'inquadramento.

Al titolare del posto appartenente al gruppo regionale A/1, è attribuita l'anzianità utile agli effetti economici maturata nel gruppo A/2, alla quale è aggiunta l'anzianità effettiva maturata nel gruppo A/1, oltre all'anzianità figurativa di otto anni.

Art. 32.
Attribuzione di assegno personale non pensionabile

Qualora, a seguito dell'applicazione dei precedenti articoli 29 e 31, al dirigente competa, all'atto dell'inquadramento, un trattamento economico complessivo annuo lordo inferiore a quello in godimento, al dipendente è attribuito un assegno personale non pensionabile e riassorbibile con i futuri miglioramenti retributivi concessi alla generalità dei dirigenti, d'importo pari alla differenza fra i due trattamenti economici.

Nel trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento è compreso l'importo lordo degli emolumenti soppressi corrisposti nei dodici mesi precedenti quello di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti dell'applicazione del comma precedente non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario.

Titolo III
NORME FINALI

Art. 33.
Abrogazione delle norme concernenti le note di qualifica

Sono abrogati gli articoli 113, 114, 115, 116 e 117 della legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive modificazioni e sono abrogate tutte le norme collegate con l'attribuzione delle note di qualifica.

Art. 34.
Modificazione delle norme concernenti la residenza del personale

L'art. 124 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, è così modificato:

« Il dipendente è tenuto a stabilire la propria residenza o domicilio in modo da non arrecare pregiudizio al normale adempimento delle prestazioni di lavoro ed ha l'obbligo di notificare all'amministrazione ogni cambiamento ».

Il dipendente che, per sua scelta, risieda in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio di appartenenza, non acquisisce titolo o indennità o facilitazioni connesse con tale situazione. Il personale in congedo ha l'obbligo di comunicare al l'amministrazione l'indirizzo del domicilio temporaneo.

Art. 35.
Modificazione delle norme concernenti le supplenze e le reggenze

L'art. 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, è così modificato:

« Le supplenze del personale e le reggenze dei servizi o degli assessorati, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate al personale che esercita le funzioni dello stesso ruolo e dello stesso livello o qualifica ovvero di livello o qualifica immediatamente inferiore »

Le supplenze e le reggenze sono affidate dalla giunta regionale sentito il consiglio del personale, se costituito.

Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato della supplenza o reggenza di posti di livello superiore, è corrisposta, a decorrere dal terzo mese, una indennità mensile di incarico commisurata alla differenza fra la retribuzione iniziale prevista per il livello o qualifica per i quali è conferito l'incarico e quella spettante per il posto di titolarità. In nessun caso l'indennità potrà essere determinata in misura inferiore a lire ventimila mensili.

I compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nella misura prevista per il posto per il quale l'incarico è conferito.

Art. 36.
Modificazione delle norme concernenti la censura

L'art. 153 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 è così modificato:

« *Censura.* — La censura è una dichiarazione scritta e motivata, di biasimo ed è inflitta:

a) per negligenza o lievi mancanze in servizio;

b) per breve assenza dall'ufficio, non giustificata o per inosservanza dell'orario di ufficio;

c) per altre infrazioni di lieve entità.

Ai dirigenti la censura è inflitta dal presidente della giunta regionale sentito l'amministratore competente e limitatamente al dirigente preposto ai servizi di segreteria del consiglio, sentito il presidente del consiglio. Al rimanente personale è inflitta dai dirigenti secondo le rispettive competenze.

Contro il provvedimento del dirigente d'irrogazione della censura, è ammesso ricorso gerarchico al presidente della giunta regionale ».

Art. 37.
Abrogazione di norme della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3

Sono abrogate le sottocitate norme della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni:

Art. 14, primo comma, limitatamente alle parole « direzione, coordinamento e controllo di servizi ed uffici regionali »;

art. 69, quarto comma;

art. 74, primo comma;

art. 179, primo comma, limitatamente alle parole: « e sono soggette ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative che prevedano modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli enti locali ».

Art. 38.

Retribuzione del lavoro straordinario

La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{retribuzione mensile iniziale di livello + rateo della 13}^a\text{ mensilità}}{175}$$

maggiorata del 15%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione è maggiorata del 50%.

Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Le tariffe di lavoro straordinario attualmente corrisposte, in quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno conservate fino al 31 dicembre 1980.

Il lavoro straordinario può essere compensato in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

Art. 39.

Aspettative sindacali

Un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di lavoro per i dipendenti della regione Valle d'Aosta per il triennio 1979-81, con almeno 100 dipendenti regionali iscritti, è collocato in aspettativa sindacale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per la qualifica rivestita, ad eccezione degli emolumenti corrisposti in relazione all'effettiva prestazione del servizio.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.

Art. 40.

Applicazione delle norme in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale

Le norme in materia di stato giuridico ed economico del personale della Regione restano in vigore in quanto applicabili e non contrastanti con le norme della presente legge.

Agli effetti dell'applicazione delle norme nelle quali è fatto riferimento alla carriera o al gruppo regionale, la corrispondenza con i livelli funzionali e le qualifiche è stabilita dalla tabella annessa alla presente legge quale allegato *C*.

Sono conservate le qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 9 febbraio 1978 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 41.

Finanziamento di spesa

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lorde L. 1.261.000.000 graverà sui sottoelencati capitoli della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, che presentano la necessaria disponibilità:

Cap. 20900 .	L. 960.000.000
Cap. 43150	» 283.000.000
Cap. 43350	» 18.000.000

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa con le leggi di approvazione dei bilanci preventivi.

Art. 42.

Oneri per la corresponsione degli arretrati

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per la corresponsione al personale regionale degli arretrati per il periodo dal 3 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979, previsto in lorde L. 1.200.000.000, graverà sul cap. 21200 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Art. 43.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . . L. 1.200.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 21200. — Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi, ecc . L. 1.200.000.000

Art. 44.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 aprile 1980

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. **19.**

Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela della salute nelle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del servizio sanitario nazionale, provvede, mediante l'unità sanitaria locale costituita con legge regionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla promozione della educazione sanitaria motoria e sportiva di tutta la popolazione ed alla tutela della salute nelle attività sportive.

Art. 2.

L'unità sanitaria locale, nell'ambito delle proprie competenze e delle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale in materia, opera per il perseguimento delle finalità di cui al primo articolo ai vari livelli formativo-ricreativo, amatoriale, agonistico, assicurando in particolare lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) la promozione di interventi di educazione sanitaria diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;

2) l'accertamento e la certificazione di idoneità generica alle attività fisico-sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico;

3) la visita e certificazione di idoneità generica per i soggetti che indipendentemente dall'età praticano o intendono praticare attività fisico-ricreative per cui sono da accertare, a seconda della disciplina prescelta, lo stato di salute individuale e l'assenza di controindicazioni allo svolgimento di tale attività;

4) l'effettuazione di visite cliniche ed altre specifiche indagini per coloro che praticano o intendono praticare un'attività sportivo-agonistica, anche a carattere dilettantistico, per cui è necessario accertare l'idoneità specifica;

5) la consulenza in ordine ai problemi dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e della tutela della salute nelle attività sportive nei confronti degli operatori interessati;

6) l'effettuazione delle vaccinazioni antitetaniche obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive;

7) le prestazioni di medicina sportiva, da effettuarsi anche in collaborazione con gli altri servizi di prevenzione, cura e riabilitazione;

8) l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e controllo per le competizioni sportive, in conformità alla vigente normativa nazionale ed internazionale;

9) il soccorso urgente, per limitati periodi dell'anno ed in base a criteri ed indicazioni della programmazione sanitaria regionale, nei centri turistici di maggior affluenza turistico-sportiva;

10) l'adempimento delle disposizioni antidoping da eseguire nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia, d'intesa con le Federazioni sportive nazionali del CONI;

11) ogni altro compito inerente la presente legge previsto dalla Regione nell'ambito della programmazione sanitaria regionale.

Art. 3.

L'unità sanitaria locale, per l'espletamento dei compiti previsti ai sensi e per i fini della presente legge, si avvale di tutto il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi che la costituiscono, secondo la propria organizzazione ed articolazione, con particolare riguardo alle specifiche competenze professionali in materia di medicina dello sport presenti tra il personale dell'unità sanitaria locale medesima.

Per specifici aspetti inerenti i compiti ed il perseguimento delle finalità ed obiettivi previsti dalla presente legge, tenuto conto delle indicazioni della programmazione santaria regionale in materia, l'unità sanitaria locale può avvalersi della consulenza e del supporto di centri pubblici specializzati di medicina dello sport.

L'effettuazione delle prestazioni di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 2 è affidata, di norma, ai medici generici e pediatri nell'ambito del rapporto convenzionale di cui all'accordo nazionale unico per la medicina generica e pediatrica, nonché — secondo le indicazioni della programmazione sanitaria regionale in materia — ai medici iscritti negli elenchi di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nelle forme e secondo le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali.

In sede di accertamento dell'idoneità generica, in caso di dubbio sulla effettiva idoneità del soggetto spetta al medico di richiedere e di stabilire le opportune indagini funzionali che saranno effettuate presso le strutture dell'unità sanitaria locale.

Art. 4.

Gli interessati, in caso di accertamento dell'assenza o della eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato, possono proporre, nel termine di trenta giorni dalla acquisita conoscenza dell'esito degli accertamenti, istanza di revisione degli stessi alla commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari, nominata dalla giunta regionale e composta da:

un medico docente o specialista in medicina dello sport, con funzioni di Presidente;
un medico internista;
un medico cardiologo;
un medico ortopedico;
un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

La commissione, in relazione ai singoli casi da esaminare, si integra con sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico e con esperti e tecnici sportivi scelti in un elenco fornito dal CONI.

L'interessato puo essere assistito da un medico di sua fiducia

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un collaboratore dell'assessorato regionale alla sanità.

Art. 5.

Con provvedimento dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, d'intesa con il CONI e in conformità dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art. 9 è definita la disciplina degli accertamenti relativi alle attività sportive agonistiche ai sensi e per i fini della presente legge, ivi compresi le caratteristiche tecniche e metodologiche degli accertamenti, la loro periodicità e i modelli di certificazione.

Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al precedente comma, gli accertamenti di idoneità generica e specifica alle attività sportive agonistiche e i controlli antidoping continueranno ad essere effettuati, ai sensi dell'articolo 61, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo quanto disposto dai regolamenti delle singole federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, e sono adottati i modelli di certificazione allegati alla presente legge.

Art. 6.

Le prestazioni effettuate ai sensi e per i fini della presente legge sono gratuite per tutti i cittadini residenti in Valle d'Aosta che intendono praticare o praticano attività motorie e sportive, anche agonistiche, non retribuite.

Art. 7.

Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere attività sportive agonistiche e la partecipazione ad attività sportive agonistiche agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge, conservando ai propri atti la relativa documentazione.

I programmi delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività ricreative e di svago organizzate devono essere preventivamente comunicati all'unità sanitaria locale che può subordinare la partecipazione alle stesse agli accertamenti e certificazioni previsti dalla presente legge.

Art. 8.

La Regione, nel quadro dei programmi di formazione professionale per il personale dell'unità sanitaria locale, promuove — sentito la commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art. 9 — la qualificazione ed aggiornamento permanente del personale medico e sanitario ausiliario da utilizzare ai fini della presente legge.

Per tali interventi la Regione può avvalersi della collaborazione di università, della Federazione medico-sportiva italiana e dell'Istituto di medicina sportiva di Roma del CONI.

Art. 9.

L'unità sanitaria locale, per il perseguimento delle finalità ed obiettivi della presente legge, in conformità alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale, fatte salve le competenze degli organi collegiali della scuola, promuove, secondo un apposito disciplinare e regolamento predisposto dalla giunta regionale, l'utilizzo al di fuori dell'orario del servizio scolastico, delle palestre, impianti ed attrezzature sportive ad uso scolastico.

Art. 10.

Nel quadro delle finalità e degli obiettivi perseguiti dalla presente legge, presso l'assessorato della sanità ed assistenza sociale, è istituita una commissione tecnico-consultiva per l'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela della salute nelle attività sportive.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, ed è composta:

a) dall'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale o da un suo delegato che la presiede;

b) dal delegato regionale del CONI o da un suo rappresentante;

c) da un medico specializzato in medicina dello sport operante nella Regione;

d) da un rappresentante della sovraintendenza scolastica regionale;

e) dal dirigente della programmazione sanitaria regionale;

f) dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

g) da tre rappresentanti delle associazioni sportive operanti nella Regione, designati dall'assemblea generale sportiva di cui alla legge regionale 23 agosto 1974, n. 35;

h) quattro rappresentanti regionali delle Federazioni sportive nazionali designati dal consiglio regionale del CONI.

In relazione ai singoli casi, possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione, sanitari e tecnici sportivi esperti in materia del caso specifico.

Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

La commissione dura in carica per il periodo di validità di ciascun piano sanitario regionale.

Art. 11.

Fino all'effettivo trasferimento all'unità sanitaria locale delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione — tenuto conto dei principi e delle normative di cui all'ultimo comma dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 — esercita le funzioni di cui alla presente legge avvalendosi delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio, nonché del personale di cui agli elenchi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nelle forme e secondo le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali.

Art. 12.

Alla copertura finanziaria delle spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 80 milioni annue, si provvede con la quota annua del Fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con eventuali fondi integrativi annualmente messi a disposizione della Regione, con la procedura di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, nell'ambito di interventi diretti alla tutela sanitaria delle attività sportive.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 maggio 1980

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. **20.**

Proroga per l'anno 1980 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, è prorogata per l'anno 1980 con le stesse norme e modalità.

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 80.000.000 per l'anno in corso 1980.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 70.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1980 all'anno 1984.

Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 250.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1980 all'anno 2001.

Gli oneri derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, valutati in:

L. 400.000.000 per l'esercizio 1980;
L. 320.000.000 per l'esercizio 1981;
L. 320.000.000 per l'esercizio 1982, graveranno sui capitoli di spesa:

1) cap. 31000 esercizio 1980 L. 80.000.000;

2) cap. 31050 esercizio 1980 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi L. 70.000.000;

3) cap. 31100 esercizio 1980 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi L. 250.000.000.

Art. 3.

La copertura dell'onere di cui al precedente art. 2, valutato in L. 1.040.000.000 per il triennio 1980-1982, è assicurata:

1) dalla riduzione di L. 400.000.000 del fondo iscritto al cap. 50050 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 (settore 2° - Sviluppo economico - Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura);

2) dalla maggiore entrata di L. 640.000.000 già accertata per gli anni 1981 (L. 320.000.000) e 1982 (L. 320.000.000) sul capitolo corrispondente al cap. 05800 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980.

Per gli anni successivi al 1982 gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei bilanci di previsione.

Art. 4.

Al bilancio di previsione pluriennale della Regione per il triennio 1980-82 sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 1980

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . L. 400.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 31000. — Concorso regionale nel pagamento di quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4, lettera *b*) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 - legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, art. 8 - legge regionale 20 giugno 1978, n. 40 - legge regionale 23 aprile 1979, n. 22 » 80.000.000

Cap. 31050. — Concorso regionale nel pagamento di quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 - legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, art. 8 - legge regionale 20 giugno 1978, n. 40, art. 2 - legge regionale 23 aprile 1979, n. 22 . . . . » 70.000.000

Cap. 31100. — Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 - legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, art. 8 - legge regionale 21 dicembre 1977, n. 70 - legge regionale 20 giugno 1978, n. 40, art. 2 - legge regionale 23 aprile 1979, n. 22 . . . . » 250.000.000

Totale . . . L. 400.000.000

Anno 1980 *e* 1982

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Titolo II - Categoria 4ª

1981 . . . . L. 320.000.000

1982 . . . . » 320.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Sviluppo economico - settore 2.2.2.1

1981 . . . . L. 320.000.000

1982 . . . . » 320.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 maggio 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. **21.**

Istituzione della Cassa rurale e artigiana di Gressan.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'ente di credito denominato «Cassa rurale e artigiana di Gressan - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gressan, costituito con atto del notaio Emilio Chanoux, di Donnas, il 12 novembre 1978, repertorio numero 3637/1609.

Art. 2.

L'ente di credito ha per scopo principale l'esercizio del credito a favore dei soci e il miglioramento delle loro condizioni morali ed economiche.

Art. 3.

La società è autorizzata a compiere tutte le operazioni e i servizi previsti dallo statuto allegato all'atto costitutivo di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Gli organi dell'ente sono:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) la presidenza del consiglio di amministrazione;

4) il collegio dei sindaci.

Art. 5.

L'assemblea dei soci è costituita ai sensi dell'art. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni.

Art. 6.

Spetta all'assemblea:

a) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;

b) approvare il bilancio e il conto profitti e perdite;

c) deliberare la destinazione della quota disponibile degli utili di esercizio;

d) stabilire il fido massimo che la società può concedere in modo diretto o indiretto;

e) deliberare su operazioni o su servizi non espressamente riservati alle competenze del consiglio di amministrazione o del suo presidente;

f) approvare l'organico del personale;

g) stabilire la misura del versamento che i soci devono effettuare in relazione alle riserve esistenti;

h) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla nomina dei liquidatori.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è composto dal suo presidente, da sei membri eletti dall'assemblea fra i soci e da un rappresentante della Regione nominato dalla giunta regionale.

Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione eletti dall'assemblea sarà elevato a otto o a dieci, quando il numero dei soci dell'ente di credito avrà superato, rispettivamente, il numero di trecento o di cinquecento unità.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea e delibera sulle operazioni e sui servizi, non riservati all'assemblea, che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Art. 9.

La presidenza del consiglio di amministrazione è costituita dal presidente e dal vice presidente; quest'ultimo è eletto dall'assemblea dei soci tra i consiglieri.

Art. 10.

Il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice presidente, ha la rappresentanza legale dell'ente di credito, anche in giudizio presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione, convoca quest'ultimo.

Art. 11.

Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Un membro effettivo è nominato dalla giunta regionale, gli altri membri sono nominati dall'assemblea dei soci.

Art. 12.

Gli organi elettivi dell'ente di credito durano in carica tre anni.

Art. 13.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società dovranno essere preventivamente autorizzate dalla giunta regionale.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 maggio 1980

ANDRIONE

(7960)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **22.**

Contributi a favore dei comuni della Valle d'Aosta per il finanziamento di opere pubbliche e di servizi di interesse comunale di carattere sociale e culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 3 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, eroga ai comuni della Valle d'Aosta, per l'anno 1980, la somma indicata nell'allegato *A* alla presente legge, per il finanziamento di opere pubbliche e di servizi di interesse comunale di carattere sociale, rientranti nei settori di competenza regionale.

Art. 2.

I comuni della Regione dovranno, entro il 31 marzo 1981, presentare all'amministrazione regionale — ufficio controllo comuni — un rendiconto delle spese fronteggiate con le somme loro erogate.

Art. 3.

Per la copertura dell'onere di L. 2.500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . L. 2.500.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 23350. — Contributi per il trasferimento ai comuni della Valle d'Aosta di spese già parzialmente a carico della Regione per la manutenzione di opere pubbliche e la gestione di servizi di interesse comunale e di carattere sociale e culturale rientranti nei settori di competenza regionale . . . . L. 2.500.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 giugno 1980

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **23**.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a favore della Cooperativa agricola Forza e luce S.r.l., avente sede in comune di Gignod.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 3 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse della cooperativa agricola Forza e luce S.r.l., in comune di Gignod, costituita con atto notaio Stellatelli n. 18167/2604 in data 1° settembre 1971, fino alla concorrenza massima di L. 480.000.000 per la stipulazione di mutuo integrativo di L. 400.000.000 da contrarre dalla cooperativa con l'Istituto bancario San Paolo di Torino in conformità della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di una centrale idroelettrica ed elettrodotti al servizio della cooperativa stessa.

La garanzia è della durata di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno da parte della cooperativa di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti l'esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno, da parte della cooperativa di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione di una centrale idroelettrica ed elettrodotti, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;

all'impegno, da parte dell'istituto mutuante, di trasmettere all'amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme alla cooperativa.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di assenza o di impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è altresì autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in annue lire 5.000.000 faranno carico al cap. 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo di L. 5.000.000.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione: *diminuzione*:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . L. 5.000.000

Variazione: *aumento*:

Cap. 51000. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 . . . . L. 5.000.000

Nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980, approvato con legge regionale n. 8 del 29 gennaio 1980 è aggiunto quanto segue:

legge regionale 6 giugno 1980, n. 23:

garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino per l'assunzione di un mutuo bancario da parte della Cooperativa agricola Forza e luce S.r.l. avente sede in comune di Gignod.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 giugno 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **24**.

Integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 3 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, modificato dalla legge 9 maggio 1963, n. 11, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino, è completato dai nuovi seguenti commi (quarto, quinto e stesso comma):

« La concessione dei contributo di cui alle lettere *a*) e *b*) è subordinato all'impegno da parte dei richiedenti di affidare la gestione dei rifugi e delle altre opere alpine, a parità di

titoli, a persone residenti in Valle d'Aosta e, per l'esecuzione delle opere di costruzione e di ristrutturazione, di affidarsi per quanto possibile, ai servizi delle imprese locali.

I proprietari che affidano la gestione dei loro rifugi hanno l'obbligo di diffondere il più possibile l'avviso d'appalto attraverso l'assessorato regionale al turismo, il comune, l'azienda di soggiorno, la società delle guide locali, ecc.

I postulanti per la gestione dovranno sostenere un esame preliminare d'idoneità; l'assessore regionale al turismo, dopo aver sentito l'Unione guide di alta montagna, il Corpo di soccorso di alta montagna valdostano e la sezione del C.A.I. di Aosta, deciderà sulla composizione della commissione».

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale suddetta è aggiunta la frase seguente: «e in conformità alle condizioni poste al quarto e quinto comma dell'art. 2».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 giugno 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **25**.

Disciplina integrativa alle attuali disposizioni statali per l'altezza minima e le condizioni igienico-sanitarie dei locali a uso di abitazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 3 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I fabbricati destinati ad abitazione e quelli destinati ad albergo, al commercio e agli uffici dovranno essere serviti da canne fumarie in modo da permettere un riscaldamento autonomo di tutti i vani.

Per ogni 100 metri quadrati di locali o, in ogni caso, per ogni unità d'immobile, vi è l'obbligo di provvedere ad una canna fumaria.

Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni corrispondenti della disciplina comunale per l'edilizia.

Le concessioni edilizie concesse dopo l'entrata in vigore della presente legge dovranno essere rilasciate nel rispetto delle suddette norme.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 giugno 1980

ANDRIONE

(7961)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1980, n. **26**.

Interpretazione autentica dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 12 novembre 1979, n. 65.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 18 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il mutuo di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 novembre 1979, n. 65, è assistito per il 25 % da garanzia ipotecaria da prestarsi dalla società, dai soci o da terzi, esonerando, per la restante quota del 75 %, l'istituto mutuante dai rischi connessi all'erogazione del mutuo stesso, in deroga all'art. 20 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 12 giugno 1980

ANDRIONE

(8410)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico **e Zecca** dello Stato - **S.** (**c. m.** 411100803100)